



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 258

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di lunedì 28 luglio 2014

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	<i>Pag.</i>	3
<i>Plenaria</i>	»	4
2 ^a - Giustizia:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	6
<i>Plenaria</i>	»	7
5 ^a - Bilancio:		
<i>Plenaria</i>	»	14

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Lunedì 28 luglio 2014

Sottocommissione per i pareri**63^a Seduta***Presidenza del Vice Presidente della Commissione*
MORRA*La seduta inizia alle ore 13,55.*

(1563) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore COLLINA (PD), dopo aver illustrato il decreto-legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando l'opportunità, all'articolo 16, comma 5, che il Presidente dell'ENIT sia nominato previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Quanto ai relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,05.

Plenaria**182^a Seduta**

Presidenza del Vice Presidente

MORRA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1579) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio)

La relatrice LO MORO (PD) illustra il decreto-legge n. 92 del 26 giugno 2014, che introduce una serie di misure relative alla situazione carceraria.

Gli articoli 1 e 2 prevedono rimedi di tipo risarcitorio in favore di detenuti e internati che siano stati sottoposti a trattamenti inumani o degradanti, in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). In particolare, è prevista l'adozione, da parte del magistrato di sorveglianza, di provvedimenti compensativi, consistenti nell'abbuono di un giorno di pena residua per ogni dieci giorni durante i quali vi è stata la violazione, o nella liquidazione di otto euro per ogni giorno trascorso in carcere in condizioni inumane e degradanti, nei casi in cui il residuo di pena da espiare non permetta l'attuazione della citata detrazione percentuale o quando il periodo detentivo trascorso in violazione dell'articolo 3 CEDU sia stato inferiore a 15 giorni. Inoltre, il comma 2 dell'articolo 1, novellando l'articolo 68 della legge n. 354 del 1975 (ordinamento penitenziario), stabilisce che i magistrati di sorveglianza possano avvalersi dell'ausilio di personale volontario, con compiti meramente ausiliari, da svolgersi a titolo gratuito.

L'articolo 3 introduce nuovi obblighi di comunicazione con riguardo ai provvedimenti degli uffici di sorveglianza, relativi alla libertà personale di soggetti condannati da corti internazionali. L'articolo 4 disciplina le modalità di esecuzione del provvedimento che dispone gli arresti domici-

liari, compresa l'applicazione del controllo tramite il cosiddetto bracciale elettronico. Con l'articolo 5 è esteso da 21 a 25 anni il limite di età per l'applicazione della disciplina dell'esecuzione di provvedimenti limitativi della libertà personale nei confronti dei minorenni.

Gli articoli 6 e 7 modificano l'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria, con misure concernenti l'organico, la disciplina della formazione del personale e il divieto per un biennio di ogni comando o distacco presso altre amministrazioni. All'articolo 8, sono ampliati i presupposti che non consentono l'applicazione della custodia cautelare in carcere e degli arresti domiciliari. Infine, l'articolo 9 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri, mentre l'articolo 10 stabilisce il termine di entrata in vigore del provvedimento.

Dopo aver sottolineato il contenuto omogeneo del provvedimento, rileva la straordinaria necessità e urgenza delle misure in esame, volte a dare compiuta attuazione alla sentenza emessa l'8 gennaio 2013 dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (causa Torreggiani e altri contro Italia). In essa, infatti, è stato stabilito che lo Stato italiano debba predisporre misure volte a garantire una riparazione effettiva delle violazioni della Convenzione risultanti dal sovraffollamento carcerario. Pertanto, propone alla Commissione un parere che riconosca sussistenti i presupposti di cui all'articolo 77 della Costituzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,15.

GIUSTIZIA (2^a)

Lunedì 28 luglio 2014

Sottocommissione per i pareri

33^a Seduta

Presidenza del Presidente
ALBERTINI

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,10

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 1^a Commissione:

(Doc. XXII, n. 10-bis) Doris LO MORO ed altri – Proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 3, della deliberazione del 3 ottobre 2013, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali»: parere non ostativo;

alla 3^a Commissione:

(1326-B) Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati : parere favorevole;

alla 12^a Commissione:

(1324) Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale: parere favorevole con osservazioni.

Plenaria
133^a Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'istruttoria legislativa sugli Atti Senato n. 859 e connessi in materia di norme penali sull'omicidio stradale, che hanno avuto luogo lo scorso 24 luglio in Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono state acquisite documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(14) MANCONI e CORSINI. – Disciplina delle unioni civili

(197) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza

(239) GIOVANARDI ed altri. – Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà

(314) BARANI e Alessandra MUSSOLINI. – Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi

(909) Alessia PETRAGLIA ed altri. – ;Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto

(1211) MARCUCCI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza

(1231) LUMIA ed altri. – Unione civile tra persone dello stesso sesso

(1316) SACCONI ed altri. – Disposizioni in materia di unioni civili

(1360) Emma FATTORINI ed altri. – Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso

- e **petizione n. 665** ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 luglio.

Il senatore AIROLA (*M5S*) esprime talune perplessità sul testo unificato predisposto dalla relattrice, nella parte in cui da un lato non sembra apprestare adeguata tutela alle unioni fra persone dello stesso sesso e dall'altro finisce per intervenire in modo assai incisivo sui profili patrimoniali e successori delle coppie non coniugate. In merito alla disciplina delle unioni fra persone dello stesso sesso ritiene che l'intervento legislativo dovrebbe sostanziarsi nella estensione in favore di tali coppie della disciplina matrimoniale, similmente a quanto si verifica in altri ordinamenti europei.

Nel lamentare un'evidente anomia legislativa rileva l'esigenza di un intervento volto a regolamentare lo stato giuridico dei figli di coppie dello stesso sesso, i quali formalmente, o perché nati da unioni eterosessuali antecedenti o perché concepiti mediante ricorso a tecniche di fecondazione artificiale, possono risultare figli solo di uno dei due genitori omosessuali.

Con riguardo invece alle coppie di fatto esprime un giudizio positivo sull'istituto del contratto di convivenza, ritenendo che ad esso si debba accompagnare anche l'introduzione del cosiddetto divorzio breve.

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*) rileva che, da alcune anticipazioni pubblicate dai giornali, si è appreso dell'intenzione del Governo di trasmettere al Senato un ulteriore disegno di legge nella materia in titolo. Auspica, pertanto, che una volta confermate tale anticipazioni, il seguito dell'esame congiunto sulla proposta di testo unificato possa essere sospeso per prendere atto anche dei contenuti dell'iniziativa di legge predisposta dall'Esecutivo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1579) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore CASSON (*PD*), nel riferire sul disegno di legge in titolo, osserva come il decreto legge n. 92 del 2014, già oggetto di esame da parte della Camera dei deputati, giunga in Senato per la conversione in un testo composto da dieci articoli e da una tabella allegata. Si sofferma

dapprima sull'articolo 1, il quale reca modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, inserendovi un ulteriore articolo che si riferisce ai rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati. Si stabilisce che quando il pregiudizio di cui all'articolo 69, comma 6, lettera *b*) consiste in condizioni di detenzione tali da violare l'articolo 3 della Convenzione, il magistrato di sorveglianza dispone, a titolo di risarcimento del danno, una riduzione di pena detentiva pari, per durata, a un giorno per ogni dieci durante il quale l'interessato ha subito il pregiudizio. Dà quindi conto dell'articolo 2 del disegno di legge il quale concerne il delicato profilo delle disposizioni transitorie fissando i seguenti criteri. In primo luogo, il termine di decadenza per la proposizione dell'azione da parte di chi ha cessato di espriare la pena detentiva e non si trova più in stato di custodia cautelare, decorre dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge ed è di sei mesi. In secondo luogo entro i medesimi sei mesi, detenuti ed internati che abbiano fatto ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo possono presentare la domanda di risarcimento del danno, purché non sia già intervenuta una decisione sulla ricevibilità del ricorso da parte del predetto giudice. Dopo aver illustrato l'articolo 3, il quale reca una puntuale modifica dell'articolo 678 del codice di procedura penale, si sofferma sull'articolo 4, il quale disciplina le modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. Si tratta di una disposizione che stabilisce le modalità con le quali l'imputato è chiamato a raggiungere il luogo di esecuzione della misura degli arresti domiciliari e specifica che il pubblico ministero e la polizia giudiziaria possono controllare l'osservanza delle prescrizioni imposte. Il secondo comma, invece, regola i presupposti all'occorrenza dei quali l'imputato viene accompagnato coattivamente dalle forze di polizia presso il luogo degli arresti domiciliari. Un terzo comma inserito dalla Camera dei deputati regola la fattispecie in cui, in seguito al provvedimento di sostituzione della pena detentiva con quella domiciliare, sia stata disposta l'applicazione della procedura di controllo mediante braccialetto elettronico. Se il direttore dell'istituto penitenziario rappresenta l'impossibilità di dare immediata esecuzione alla scarcerazione in ragione di specifiche esigenze di carattere tecnico, il giudice può autorizzare il differimento della sostituzione di misura sino al momento in cui la polizia giudiziaria disporrà del dispositivo elettronico.

L'articolo 5 trasferisce il riferimento al ventunesimo anno di età al venticinquesimo anno, per quanto concerne l'estensione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive e delle misure cautelari e di sicurezza per i minorenni, anche nei confronti di coloro che, nel corso dell'esecuzione, abbiano compiuto la maggiore età. Si tratta di una norma di favore che concede i benefici concernenti le modalità di espiazione di misure private della libertà personale ampliandone la latitudine applicativa ben oltre il pregresso limite dei ventuno anni, così da proiettare in avanti nel tempo la tutela garantita dal combinato disposto degli articoli 27 e 31 della Costituzione. Presso la Camera dei deputati, è stata inserita una norma di sal-

vaguardia che esclude l'applicabilità delle norme di esecuzione favorevoli agli infraventicinquenni che abbiano compiuto comunque il ventunesimo anno di età, qualora ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal giudice competente, tenuto conto altresì delle finalità educative.

Sempre nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, è stato aggiunto un articolo *5-bis* concernente disposizioni in materia di attribuzioni di funzioni a magistrati, volte a favorire la copertura degli organici della magistratura di sorveglianza mediante il conferimento di tali funzioni anche al termine del tirocinio, e antecedentemente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.

L'articolo 6 concerne misure in materia di ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria e, in particolare, riduce la durata dei corsi per il personale da diciotto a dodici mesi, rimodulando durata e modalità di partecipazione ai corsi da parte del suddetto personale.

Ulteriori norme in materia di gestione dei programmi di edilizia penitenziaria sono state approvate, sempre nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, così da abbreviare al 31 luglio 2014 l'originario termine di durata delle gestioni commissariali che era stato fissato dal decreto-legge n. 78 del 2013 per la fine dell'anno in corso. Un ulteriore comma conferisce potestà di decretazione al Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'infrastrutture e dei trasporti, per assicurare la continuità e il raccordo delle attività già svolte.

L'articolo 7 concerne misure in materia di impiego del personale appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria di cui si vietano il comando o il distacco presso altri Ministeri o altre pubbliche amministrazioni, disponendosi altresì la non rinnovabilità dei provvedimenti già adottati nei riguardi del medesimo personale e che cessano di avere efficacia nei due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

L'articolo 8 torna a modificare l'articolo 275 del codice di procedura penale. L'impostazione della norma, modificata presso la Camera dei deputati, si fonda sulla cosiddetta prognosi anticipata in sede cautelare. In base a tale principio le due misure più invasive non possono trovare applicazione se il giudice ritiene che in seguito a sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. Inoltre, la misura cautelare in carcere non potrà applicarsi se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore ai tre anni. Tuttavia, l'approvazione di alcune proposte emendative alla Camera dei deputati ha determinato l'inclusione di una clausola di salvaguardia volta a mantenere ferma l'applicabilità dello stesso articolo 275, comma 3 e degli articoli 276, comma 1-*ter*, e 280, comma 3, del codice di procedura penale. Inoltre, le disposizioni citate non possono trovare applicazione per i procedimenti riguardanti i delitti di maggior allarme sociale richiamati nella norma e quando, rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 284, comma 1, e cioè un luogo pubblico di

cura o assistenza, una casa famiglia protetta, ovvero ancora la propria abitazione o altro luogo di privata dimora.

Riferisce infine sugli articoli 9 e 10 i quali recano, rispettivamente, la copertura finanziaria e l'entrata in vigore.

Il presidente PALMA chiede al relatore chiarimenti in ordine all'articolo 5-*bis* ed in particolare se sia corretta l'interpretazione secondo la quale tale disposizione consentirebbe ai magistrati di prima nomina di svolgere le funzioni di giudice di sorveglianza ma non quelle di pubblico ministero. Sollecita poi una riflessione, anche sul piano della legittimità costituzionale, circa la compatibilità delle norme del decreto-legge con il criterio di delega previsto dall'articolo 1, comma 1, lett. b) della legge n. 67 del 2014.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) esprime perplessità sull'articolo 5-*bis* il quale consente a magistrati in attesa della prima valutazione di professionalità di svolgere le delicate funzioni di giudice di sorveglianza. Chiede quindi chiarimenti in ordine alle ragioni sottese alle modifiche in materia di gestione dei programmi di edilizia penitenziaria previste dall'articolo 6-*bis*.

Conclude svolgendo ulteriori rilievi critici in ordine all'ambito oggettivo di applicazione delle modifiche apportate alla disciplina in materia di misure cautelari.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiede al Governo di fornire una quantificazione dettagliata degli oneri finanziari derivanti dall'erogazione degli indennizzi ai detenuti, in considerazione della situazione di grave e diffuso sovraffollamento che connota il sistema penitenziario nazionale. Dopo aver posto quesiti in ordine al funzionamento degli istituti di pena situati nella regione Sardegna, si sofferma sulla particolare situazione del personale appartenente all'ordine giudiziario che presta servizio presso il tribunale di sorveglianza di Modena. Conclude svolgendo ulteriori considerazioni sull'ampliamento del ricorso allo strumento del braccialetto elettronico alla luce della evidente insufficienza dei dispositivi utilizzabili.

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*) rileva che il testo del decreto-legge, tenuto conto delle modificazioni apportate in sede di conversione presso la Camera dei deputati, appare complessivamente pieno di questioni irrisolte e, al contempo, di soluzioni normative incerte. Innanzitutto non si comprende a livello generale come debba intendersi, ai fini dell'articolo 1, l'indennizzo per violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Infatti, evidenzia le non poche difficoltà nel definire in via astratta la tipologia e la modalità di restrizione che si rivelino effettivamente illegittime a fronte del citato articolo 3, nei riguardi dei soggetti detenuti o internati. Del pari, una disamina complessiva del testo non consente di rinvenire effettive misure volte a risolvere i casi

di denegata giustizia, di eccessiva lungaggine dei tempi del processo e di ingiustificata detenzione. A ciò si aggiunge una mancanza di coraggio nell'esplorare l'efficacia potenziale di alcuni istituti quali la cauzione, che trovano largo impiego in altri ordinamenti. Infine, si sofferma su alcuni profili critici concernenti l'articolo 8 del decreto-legge che reca modifiche all'articolo 275 del codice di procedura penale, in materia di modalità di applicazione e di scelta tra le misure coercitive. I tempi imposti dall'onere di conversione del decreto e l'esigenza di ricorrere a misure sistematiche e non dettate dalle contingenze emergenziali lo inducono ad esprimere un giudizio interlocutorio e non privo di riserve sul testo della decretazione d'urgenza.

La senatrice GINETTI (*PD*) osserva che con il decreto-legge n. 92 del 2014 il Governo italiano ha ulteriormente cercato di ottemperare alle richieste avanzate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo la quale, più volte, a proposito dei diritti dei detenuti, si è pronunciata contro lo Stato italiano per la reiterata violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Ricorda, tra tutte, la sentenza Torregiani che ha riconosciuto il diritto dei detenuti a rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dello stesso articolo 3 della CEDU. Inoltre il decreto-legge in esame costituisce il completamento di una serie di misure, attuate in questa legislatura, per fronteggiare, a vario titolo, il fenomeno del sovraffollamento carcerario. Ricorda, nella medesima direzione, il decreto-legge n. 78 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 94 del 2014, nonché il decreto-legge n. 146, convertito con modificazioni dalla legge n. 10 del 2014 e, da ultimo, la legge n. 67 del 2014, recante deleghe al Governo in materia di depenalizzazione e messa alla prova. Con tali provvedimenti, per la prima volta, il legislatore ha affrontato il problema delle carceri in modo sistematico e strutturale, e non limitandosi solo a far fronte all'emergenza e facendo rilevare subito effetti positivi: nell'ultimo anno, i detenuti nelle carceri italiane sono diminuiti di circa 12.000 unità. Tuttavia, evidenzia la necessità di prevedere ulteriori norme per rafforzare sia gli uffici di esecuzione esterna che la magistratura di sorveglianza. Auspica, quindi, che sotto questi profili il testo in esame, quantunque sia stato già approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati, possa essere ulteriormente migliorato da questo ramo del Parlamento.

Il presidente PALMA, imminente l'inizio della seduta dell'Assemblea, avverte che la discussione proseguirà nella seduta di domani, fissando, tuttavia, il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di domani, 29 luglio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'INTERVENTO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA IN COMMISSIONE PER IL SEGUITO DELLE COMUNICAZIONI SULLE LINEE GUIDA DEL SUO DICASTERO

Il presidente PALMA rende noto che il Ministro della giustizia, in seguito ad interlocuzioni informali, ha manifestato le proprie difficoltà a prendere parte ai lavori della Commissione per la giornata di giovedì 31 luglio. Il Presidente, dunque, chiede ai Gruppi di esprimersi circa l'alternativa tra rivolgere un nuovo invito al ministro Orlando per la settimana dei lavori che si protrarrà fino all'8 agosto o acquisire la disponibilità dell'onorevole Ministro affinché torni a svolgere comunicazioni in Commissione alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva.

Dopo un breve dibattito cui prendono parte i senatori BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e CAPPELLETTI (*M5S*) la Commissione, a maggioranza, invita il Presidente ad avviare le intese con il Ministro affinché questi possa intervenire in Commissione dopo la pausa estiva.

Il presidente PALMA si impegna a tenere aggiornata la Commissione sulle prossime interlocuzioni con il ministro Orlando.

La seduta termina alle ore 15.

BILANCIO (5^a)

Lunedì 28 luglio 2014

Plenaria**258^a Seduta***Presidenza del Vice Presidente*
SANGALLI*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.**La seduta inizia alle ore 14,05.**IN SEDE CONSULTIVA*

(1563) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con osservazioni. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame del testo, sospeso nella seduta del 25 luglio.

Il presidente SANGALLI ricorda che, nella seduta di venerdì scorso la relatrice Chiavaroli aveva illustrato una proposta di parere non ostativo, con osservazioni, sul testo del provvedimento in esame e che, alla luce del dibattito poi svoltosi, si era impegnata ad apportare alla proposta medesima alcuni correttivi.

La relatrice CHIAVAROLI (NCD), nel riepilogare succintamente i rilievi formulati nel corso del precedente dibattito, propone l'approvazione della seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni: – in merito all'articolo 1, che estende il novero dei soggetti beneficiari del credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura, si rileva il rischio di una dequalificazione della spesa, in

contrasto con i principi di corretta gestione della contabilità pubblica, in quanto la copertura, per le annualità a decorrere dal 2016, utilizza, sia pure parzialmente, quota del fondo speciale di conto capitale accantonato presso il Ministero dell'economia e delle finanze; in merito poi alle previsioni del comma 7, sarebbe stata preferibile la previsione di una clausola di salvaguardia onde scongiurare il rischio di scopertura delle risorse; – con riferimento all'articolo 5 sull'organizzazione e funzionamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, si evidenzia che il ricorso a quota parte degli stanziamenti per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali configura un'allocazione incoerente con i canoni della corretta programmazione economica; in generale, la clausola di neutralità finanziaria inserita al comma 7 non sembra vincolo sufficiente a evitare effetti negativi sul bilancio, in relazione alla complessità delle norme a cui essa è riferita; – gli articoli 6, comma 1-bis, e 7, commi 3-bis e 3-quater, potrebbero avere effetti di cassa tali da peggiorare il fabbisogno; – relativamente all'articolo 10, che riconosce un credito di imposta in favore delle imprese alberghiere, costruito come tetto di spesa, appare opportuno che il decreto ministeriale di attuazione sia adottato soltanto previo parere delle Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento; – per quanto riguarda l'articolo 11-bis, si osserva che la norma, oltre a finanziare un onere permanente su un fondo come il Fisper (Fondo per gli interventi strutturali di politica economica), che, sul piano contabile, ha una natura variabile, contiene elementi di difficile valutazione, che avrebbero richiesto l'introduzione di una clausola di salvaguardia, data l'esiguità della copertura finanziaria; – per quanto riguarda l'articolo 14, comma 2, si osserva che la norma contiene una clausola di invarianza degli oneri che potrebbe rivelarsi non del tutto sufficiente; – in relazione all'articolo 15, riguardante il personale comandato presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, viene prospettata una copertura degli oneri piuttosto esigua, che potrebbe rivelarsi non sufficiente; – l'articolo 16, comma 8, riguardante la trasformazione giuridica del personale dell'Enit, avrebbe necessitato di una clausola di neutralità finanziaria esplicita, dato che la formula inserita sulla compatibilità con le risorse di bilancio non sembra assicurare sull'invarianza degli oneri, ma, piuttosto, sull'adeguamento delle risorse di bilancio medesime alle necessità dell'operazione di ricollocazione del personale.».

Il vice ministro MORANDO prende atto della proposta di parere non ostativo con osservazioni, testé illustrato dalla relatrice, facendo presente che il rilievo che merita maggiore riflessione attiene all'articolo 5, sull'organizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche, ove si utilizza come copertura il fondo per il pagamento dei debiti degli enti locali: infatti, tale copertura, pur congrua sul piano delle disponibilità finanziarie non risulta effettivamente del tutto coerente con i canoni della corretta programmazione economica.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), nell'annunciare il voto contrario del proprio Gruppo, osserva come il ruolo di controllo che questa Commissione è chiamata a svolgere sull'integrità dei conti pubblici avrebbe richiesto un parere più stringente, in particolare formulando come condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, le due osservazioni sull'opportunità di inserire una clausola di salvaguardia all'articolo, 1 comma 7, e all'articolo 11-*bis*.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

L'esame degli emendamenti è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 14,20.